

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021 - 2023
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Battifollo
Provincia di Cuneo**

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
 - b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
 - c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
 - d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
 - e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
 - f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
 - g) GESTIONE DEL PATRIMONIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**
 - h) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 2 COMMA 594 LEGGE 244/2007)**
- CONSIDERAZIONI FINALI**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Il territorio comunale, avente una superficie di 11,4 km², appare caratterizzato da un'accentuata fragilità demografica, soprattutto in rapporto ai livelli di invecchiamento della popolazione residente e da tassi di crescita inesistenti. La struttura della popolazione per classi di età è caratterizzata, da un lato, da una cospicua presenza di popolazione anziana e dall'altro lato da una ridotta presenza di popolazione giovane. Tale situazione, ovviamente, ha effetti sulle dinamiche socio economiche del territorio e sulla sua capacità di produrre ricchezza, con effetti potenzialmente negativi sulle prospettive di sviluppo e sulle dinamiche di crescita.

L'economia insediata è a carattere prettamente agricolo, sono tuttavia presenti sul territorio tre attività commerciali, una struttura RSA per anziani e un CAS.

Servizi gestiti in forma associata;

L'Unione Montana Valli Mongia Cevetta e Langa Cebana svolge le seguenti funzioni in forma associata:

Edilizia Scolastica, organizzazione e gestione dei Servizi scolastici

Organizzazione dei Servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico Comunale

Servizi in materia di statistica

Polizia municipale e polizia amministrativa locale

Commissione locale Paesaggio

Servizio socio assistenziale e assistenza alle autonomie

Al GAL Mongioie è affidato il servizio di SUAP -Sportello unico per le attività produttive.

Tutti gli altri servizi vengono gestiti in forma diretta

Servizi affidati a organismi partecipati

Azienda consortile ecologica monregalese – A.C.E.M.

Svolge funzioni di governo di bacino relative al ciclo integrato dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Società Monregalese Ambiente – S.M.A.

Svolge funzioni relative allo smaltimento nell'ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani ,degli assimilabili agli urbani e degli speciali.

Servizi affidati ad altri soggetti

Con deliberazione della giunta comunale n. 28 del 27/09/2018 è stato affidato alla Demetra di Imperia il servizio di accertamenti IMU fino all'esercizio imposta 2016

Il Comune di Battifollo ha altresì attivato le seguenti convenzioni:

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CEVA, LESEGNO, SALE DELLE LANGHE , TORRE MONDOVI E CASTELNUOVO DI CEVA.

Enti e Organismi partecipati .

Per quanto riguarda la società partecipata Fingranda spa di cui il Comune detiene una percentuale di partecipazione dello 0,006% ed il cui oggetto sociale è promuovere, coordinare e realizzare attività di rilevante interesse per la Provincia di Cuneo in ogni settore sia esso economico,

produttivo, commerciale e turistico che sociale, culturale e sportivo, si rileva che l'attività dismissiva da parte del Comune è ad oggi confluita nella procedura di messa in liquidazione volontaria attivata dalla Società e si può realizzare con la conclusione del procedimento di liquidazione volontaria, approvato dall'Assemblea ordinaria della società in data 31/07/2018 con decorrenza immediata, come da comunicazione dal Liquidatore in data 7/9/2018 prot. n. 2-Liquidazione-2018.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici ===

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono in linea con gli strumenti urbanistici vigenti.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali.

ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è quella di mantenere invariate le aliquote già deliberate per gli anni scorsi anche se, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse causata dai continui tagli operati dal Ministero dell'Interno, di garantire l'erogazione dei servizi minimi e di assicurare comunque gli equilibri di bilancio, l'Amministrazione si è vista costretta ad incrementare le aliquote minime dei principali tributi.

La Legge finanziaria 2020 ha riscritto l'IMU, prevedendo la contestuale soppressione della TASI. A livello sostanziale e tenuto conto che nel nostro Comune la TASI non era stata istituita il bilancio prevede il mantenimento del gettito IMU nei livelli effettivamente accertati negli ultimi esercizi.

Al fine di evitare un ulteriore innalzamento della pressione fiscale, in un periodo di evidenti difficoltà per famiglie ed imprese, l'Amministrazione ha comunque preferito non avvalersi di tale facoltà, cercando di contenere, per quanto possibile, le spese correnti.

Anche per il 2021 si ritiene, anche per via dell'emergenza sanitaria in corso, di non apportare modifiche alle aliquote in essere. Sono rimaste invariate le aliquote relative all'IMU come dal seguente prospetto:

IMU

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40
Aliquota generale	0,86
Terreni agricoli	Esenti
Detrazione per abitazione principale	200,00

IUC – TASI

Fattispecie imponibile	Aliquota proprietà	inquilini
Abitazione principale e immobili ad essa assimilati	0	0
Altri fabbricati e aree fabbricabili	0	0

Fabbricati rurali strumentali	0	0
-------------------------------	---	---

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche agli immobili equiparati all'abitazione principale di seguito elencati:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o occupata;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

TARI

Particolarmente delicata e complessa è risultata nel corso dell'anno e risulterà per le prossime annualità, l'adeguamento della TARI, con particolare riferimento alla determinazione del P.E.F. e delle tariffe, al nuovo assetto recato dalle delibere emanate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente – A.R.E.R.A. ed alla corposa documentazione allegata.

Va premesso e ricordato che nella realtà operativa del Comune di Battifollo le funzioni di Ente territorialmente competente – E.T.C. risultano attribuite all'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese A.C.E.M., cui spettano pertanto tutti i compiti riservati dalla Legge a tale organismo, tra cui la predisposizione, approvazione e validazione del P.E.F.

In tale contesto il Comune di Battifollo si è avvalso, per l'anno 2020, della facoltà normativa di confermare le tariffe TARI approvate nell'anno 2019, integrate da specifiche ulteriori riduzioni a causa COVID 19 e salvo successivo conguaglio da operare nei PEF delle annualità successive (massimo tre) a decorrere dal 2021 e l'A.C.E.M. ha trasmesso il PEF definitivo nel mese di dicembre 2020, oggetto di presa d'atto da parte del Comune con delibera consiliare in data 31/12/2020.

Alla data di redazione degli schemi di bilancio e del presente D.U.P. non risulta ancora pervenuto da parte di A.C.E.M. il PEF TARI 2021.

In tale contesto gli schemi di bilancio sottesi al D.U.P. prevedono previsioni di entrata (e di spesa) inerenti il servizio rifiuti in misura sostanzialmente analoga a quella risultante dal PEF TARI 2020 (e dai costi complessivamente fatturati da ACEM E SMA per l'annualità 2019), tenuto conto degli effetti del conguaglio derivante dal PEF 2020 su tariffe 2019 e con riserva di adeguamento a seguito della ricezione del PEF TARI 2021 da parte di A.C.E.M.

Tuttavia occorre rilevare che il nuovo assetto ARERA, oltre alle complessità e difficoltà applicative arrecate, ha di fatto comportato il venir meno dell'equilibrio dei proventi e costi del servizio a livello previsionale, come avveniva fino al 2019, in quanto le entrate ritraibili da TARI trovano ora un limite normativo nell'importo del PEF che viene elaborato dall'A.C.E.M. con la complessa metodologia MTR ARERA ed a partire non più dagli elementi previsionali dell'anno di riferimento, ma da quelli a consuntivo del secondo anno precedente, ulteriormente gravati dagli effetti di conguaglio degli anni precedenti. Inoltre i costi presi a base non sono quelli risultanti dal conto consuntivo del Comune, ma derivano, per la maggior parte, da fonti esterne (bilanci dei gestori - driver di ripartizione di costi ACEM/SMA) e da elaborazioni e calcoli effettuati da ACEM e sottratti alla conoscenza e controllo del Comune.

Ciò potrà determinare, in sede di ricevimento del PEF TARI 2021 da parte di ACEM, sorprese e potenziali "squilibri", anche rilevanti, tra gettito TARI ritraibile dalle tariffe e costi del servizio, che

richiederanno, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, adeguati provvedimenti ordinari e/o straordinari di adeguamento e di copertura nei limiti delle risorse che potranno essere a tal fine individuate e concretamente reperite.

Per l'anno 2021 data l'attuale incertezza, ci si limita a confermare che si provvederà ad effettuare il PEF nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*

La sua scarsa rilevanza nell'ambito delle entrate comunali, dipende dall'esiguo numero di attività commerciali ed industriali insediate sul territorio. L'iscrizione a bilancio delle relative poste è rapportata agli effettivi strumenti pubblicitari di cui tali attività si avvalgono.

Il gettito, di scarsa entità, rivela un andamento costante nel corso degli anni

Il gettito previsto per il triennio 2021-2023 sarà rapportato alle prestazioni che verranno presuntivamente richieste a tale titolo, sulla base della media degli anni precedenti.

Per quanto riguarda il canone occupazioni di suolo pubblico, che questo Comune riceve da Enel e da Tim, non può essere per legge inferiore a euro 800,00 annui.

Fondo di solidarietà comunale.

L'art.1, comma 380, della legge 24.12.2012 n. 228 ha disposto la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e la contestualmente istituzione del Fondo di solidarietà comunale e la soppressione della quota IMU riservata allo Stato dall'art.13, comma 11, del D.L.201/2011, ad eccezione dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

A seguito di tale soppressione, ai Comuni è stato attribuito nell'anno 2013 l'intero gettito IMU di competenza, inclusa la quota di IMU precedentemente riservata allo Stato (ad eccezione dell'imposta sugli immobili di categoria D, ancora trattenuta dallo Stato per la quota relativa all'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76%). Tale intero gettito, per alcuni comuni è risultato superiore rispetto al volume complessivo dei trasferimenti attribuitigli a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio nell'anno 2012, mentre per altri comuni è risultato inferiore ed il Fondo di solidarietà comunale è stato alimentato dall'IMU incassato in eccesso dai primi e redistribuito in compensazione ai secondi.

Il meccanismo sopra descritto, di fatto, ha garantito ai comuni un'invarianza nel volume delle entrate complessivamente spettanti a titolo di IMU e di Fondo sperimentale di riequilibrio, al netto delle ulteriori, pesanti, riduzioni ai trasferimenti disposte dall'art. 16, co. 6, del D.L. 95/2012 ("spending review") e s.m.i.

Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016), si è finalmente arrivati ad una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa, tra le altre cose, i termini di emanazione del decreto di ripartizione del Fondo al 31 ottobre dell'anno (anticipandolo dunque rispetto al 30 novembre precedentemente previsto), ai fini di una più tempestiva quantificazione delle risorse da considerare nel bilancio di previsione degli enti.

L'importo spettante per l'anno 2021 ammonta a € 70453,13.

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2012 non ha più senso parlare di trasferimenti erariali in senso stretto, cioè valutati e commisurati in base alle quote dei trasferimenti.

Questo in quanto con la manovra di cui al D.L. 201/2011 (cosiddetto decreto salva Italia) sono state riviste profondamente le assegnazioni statali ai Comuni e le stesse sono state inoltre strettamente correlate alle stime ministeriali del gettito dell'IMU, attraverso il meccanismo di raffronto e conguaglio previsto dal comma 17 dell'art. 13 del predetto decreto.

Ovviamente, purtroppo, la manovra complessiva è caratterizzata da fortissimi tagli che seguono e si sommano alle pesanti decurtazioni subiti nei precedenti esercizi.

Inoltre la posta dei trasferimenti erariali a finanziamento del bilancio risulta ora strettamente correlata all'IMU ed alla TASI e collocata nel titolo I del bilancio tra le entrate tributarie per tale motivo si rimanda pertanto all'ampia trattazione dell'argomento sviluppata nella sezione dedicata alle entrate tributarie.

In tale contesto le poste dei trasferimenti statali, fatta eccezione per i trasferimenti straordinari connessi alla pandemia COVID 19, ancora prevedibili al titolo 2° dell'entrata sono marginali e riguardano alcune voci non fiscalizzate che per il Comune di Battifollo si limitano a quote di trasferimenti residuali e marginali per specifiche casistiche (ad esempio quote di contributi statali a compensazione minor gettito IMU per effetto delle modifiche normative recate dal D.L. 102/2013 e da ulteriore normativa sopravvenuta, ecc.).

A seguito della pandemia COVID 19 e del conseguente stato di emergenza lo Stato ha assegnato nel corso del 2020 diversi contributi straordinari, tra cui le risorse previste dagli articoli 106 del D.L. 34/2020 e 39 D.L. 104/2020, cosiddetto "fondone", destinato a sopperire in primo luogo alle minori entrate del Comune causate dagli effetti diretti ed indiretti della pandemia ed in secondo luogo alle maggiori spese sempre causate dalla pandemia, al netto delle minori spese. Come noto tali contributi, unitamente ad altre assegnazioni specifiche sono fatti oggetto di una certificazione che dovrà essere presentata con modalità telematiche entro il 31/05/2020 e da cui scaturiranno eventuali quote assegnate in eccedenza rispetto alle risultanze a consuntivo e che dovranno confluire nell'avanzo vincolato per essere reimpiegate nell'ambito delle medesime emergenziali finalità sul bilancio 2021.

Per l'anno 2021, al momento, risulta previsto, ad opera della Legge finanziaria 2021, un incremento del fondo istituito dal D.L. 34/2020 per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni in relazione alla perdita di entrate connesse all'emergenza epidemiologica COVID 19, pari complessivamente a 450 milioni di euro per il comparto dei Comuni.

Addizionale comunale Irpef

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita con D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire tale addizionale e di variarla nella misura massima di 0,5 punti percentuali.

L'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), ha sostituito il comma 3 del citato D. Lgs. 360/98, concedendo ai Comuni la possibilità di variare, con regolamento adottato ai sensi

dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.

Per far fronte alle strette statali in materia di trasferimenti erariali, l'Amministrazione è stata costretta ad aumentare la suddetta aliquota allo 0,8 per cento.

Il gettito verrà previsto nel triennio 2021/2023 in misura leggermente ridotta rispetto al 2019, in quanto, le entrate nel prossimo esercizio andranno attentamente monitorate al fine di verificare le conseguenze della crisi economica determinata dall'emergenza Covid-19 sulle entrate comunali, in particolare sull'addizionale IRPEF che, a tutt'oggi, non si possono quantificare.

Si rileva comunque che la natura dell'addizionale Irpef, legata alla base imponibile dell'imposta, risulta soggetta a variazioni connesse ai flussi demografici che, per un Ente dalle ridotte dimensioni quale Battifollo, rischiano di essere anche piuttosto rilevanti, rendendo estremamente difficoltoso stimare con buona approssimazione la previsione di entrata.

Riscossione coattiva

In riferimento alla riscossione coattiva, occorre rilevare come il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con provvedimento 5 novembre 2015, n.2, abbia disposto la cancellazione di G.E.C. S.p.A. in liquidazione dall'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni istituito dall'art.53 del D.Lgs.446/1997.

Pertanto, il Comune di Battifollo avendo provveduto ad affidare alla Società G.E.C. S.p.a. il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali di natura tributaria ed extra-tributaria dell'Ente, si trova attualmente privo di un concessionario della riscossione.

L'attività di recupero dell'evasione tributaria, invece, è gestita dalla ditta Demetra di Imperia.

In particolare, l'attività di accertamento e liquidazione ha consentito di recuperare modeste somme di denaro.

Ad oggi non si intravedono che residuali margini di manovra nell'ambito della politica di recupero dell'evasione tributaria e, pertanto, dall'ordinaria attività di accertamento e liquidazione delle imposte non dovrebbero scaturire che esigui importi in entrata.

Servizio idrico integrato:

Dal 1999 è stata applicata la tariffa per la depurazione delle acque stabilito per legge nella misura di 0,258 euro, il mc di acqua consumato e di 0,087 per il servizio di fognatura, destinati principalmente alla copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa DD PP per dotare il Comune di una rete adeguata di fognatura e depurazione. A partire dal 1.1.2007 il Comune è diventato gestore del Servizio Idrico integrato e il canone annuo fisso è stato adeguato con delibera della Giunta comunale n- 30 del 08/07/2013, in base alla deliberazione dell'A.T.O. n.3 del 28 dicembre 2006 in €. 24,00 per tutti gli utenti e si è provveduto all'adeguamento dell'articolazione per fasce tariffarie del servizio idrico integrato in base alla deliberazione A.T.O. n. 3 del 28.12.2006. Questo adeguamento ha comportato un aumento delle tariffe e quindi un incremento totale dell'introito.

Il servizio IDRICO INTEGRATO è coperto dai proventi del ruolo per circa il 80%

Non ci sono servizi a domanda individuale.

Occorre qui sottolineare come l'Amministrazione abbia sempre perseguito l'obiettivo di agire più sulla leva del contenimento del volume complessivo delle spese correnti che su quella della pressione fiscale a livello locale.

Al fine di limitare il più possibile l'aggravio sui contribuenti, infatti, le aliquote dei tributi sono sempre state mantenute al minimo livello indispensabile al mantenimento delle necessarie condizioni di efficienza dell'organizzazione comunale.

Tale comportamento virtuoso, tuttavia, rischia di tradursi in un'ennesima penalizzazione per gli Enti che lo abbiano perseguito e attuato.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per il finanziamento delle spese di investimento si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie derivanti da contributi da parte di Amministrazioni Pubbliche e di Istituzioni Sociali, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

L'Amministrazione proseguirà con le opere previste nel programma elettorale, assegnando le giuste priorità affrontando eventualmente anche opere non previste che dovessero essere ritenute prioritarie ed indispensabili con motivazioni ed importi che verranno via via specificati nelle variazioni di bilancio che comporteranno anche l'aggiornamento del presente DUPS.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non si prevede ricorso all'indebitamento.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Si rileva in via preliminare che è stata evidenziata e segnalata all'Amministrazione Comunale la situazione, peraltro già evidenziata e segnalata in occasione del precedente bilancio, ovvero la tendenza ad un aumento significativo e progressivo di spese di parte corrente a fronte di un quadro di corrispondenti risorse che non subisce incrementi, ma invero registra fattori diminutivi.

Ciò è da iscriversi a vari fattori, tra cui in primis spiccano i maggiori oneri derivanti dallo sblocco dei ccnl regioni ed enti locali, tenuto conto che già ccnl 2016/2018, stipulato nel mese di maggio 2018 ha comportato maggiori oneri a regime a cui ora si aggiungono i maggiori oneri relativi al rinnovo per il medesimo periodo del contratto dei segretari comunali comportante costi annui a regime per circa 1.000,00 euro e gli ulteriori nuovi e maggiori oneri relativi al rinnovo per il triennio 2019/2021, stimabili in una misura almeno analoga se non superiore.

In ogni caso i richiamati maggiori oneri per i rinnovi contrattuali non sono i soli elementi che andranno ad interessare ed aumentare la spesa corrente del prossimo bilancio ed a rendere più difficile il raggiungimento ed il mantenimento degli equilibri di bilancio di parte corrente (si registrano infatti altre varie e numerose voci di spesa che presentano incrementi, come ad esempio i sempre maggiori oneri per software e servizi informatici richiesti dalla vigente normativa, maggiori oneri per i compensi all'Organo di revisione previsti dalla normativa, maggiori oneri per il servizio di tesoreria a decorrere dal 2021 che è stato oggetto di affidamento nel 2021 a condizioni onerose (€1.200,00 +IVA) e più in generale un incremento della spesa dovuto a maggiori costi dei fattori basilari da acquisire sul mercato.

Vanno anche ricordate e delineate le peculiari criticità di alcune voci specifiche delle entrate correnti, che pongono a rischio poste significative e finora essenziali per gli equilibri di parte corrente.

Al quadro brevemente delineato si aggiungono le rilevanti difficoltà, problematiche ed incertezze connesse all'epidemia in corso da COVID 19 i cui effetti si profilano perduranti ed incisivi anche per il corrente anno e che, come noto, colpiscono tutto il tessuto economico-sociale con ripercussioni dirette ed indirette anche sui bilanci dei comuni.

La sopra descritta situazione è stata ampiamente rappresentata ed illustrata all'Amministrazione Comunale da parte del R.S.F. In tale contesto e stante la volontà dell'Amministrazione Comunale di non procedere per il corrente esercizio ad incrementi delle tariffe dei tributi, in primis l'IMU, sfruttando i margini di Legge di cui il Comune ancora dispone, il pareggio del bilancio è stato ottenuto per l'anno 2021 con ulteriori contenimenti e riduzioni di spesa corrente.

A livello pluriennale risulta iscritta in entrata una quota di maggior gettito IMU rispetto alle previsioni del 2021 che si ritiene di poter conseguire in base ad un ragionevole incremento fisiologico e tramite un'azione di verifica dell'ufficio tributi.

Resta fermo che qualora intervengano nuovi elementi e/o evoluzioni non considerate inizialmente con impatto negativo sul bilancio del Comune quali quelli, a titolo meramente esemplificativo ed ipotetico, conseguenti alla definizione di contenziosi in corso, all'impatto sul bilancio delle risultanze del PEF TARI 2021 che sarà approvato e trasmesso dall'ACEM, a maggiori penalizzazioni per effetto della pandemia non compensati da trasferimenti statali, e/o ad altri diversi fattori, la situazione e gli equilibri attualmente ed inizialmente impostati andranno rivisti e, se necessario, supportati da adeguate determinazioni atte ad assicurarli.

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Battifollo dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n.66/2014 e s.m.i. e i successivi comunicati ministeriali.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune di Battifollo dovrà continuare nell'attuale politica di conferimento delle funzioni e convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione.

OSSERVAZIONI IN MERITO AL NUOVO FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

Si ricorda che la Legge 145/2018, articolo 1 commi da 857 a 872, ha introdotto l'obbligo di dover effettuare a decorrere dall'anno 2020, decorrenza poi posticipata al 2021, accantonamenti a bilancio a titolo di "Fondo di garanzia debiti commerciali" qualora il Comune evidenzi a fine anno (2020) debiti scaduti e non pagati in misura che non dimostri una riduzione del 10% rispetto a quelli rilevati alla fine del secondo esercizio precedente (2019), sempre che gli stessi superino la soglia di rilevanza del 5% delle fatture ricevute nell'anno introdotta dal D.L. 34/2019, e/o evidenzi al termine dell'esercizio un indicatore di ritardo dei pagamenti negativo (che denoti cioè un ritardo medio) e/o qualora il Comune non abbia pubblicato sul sito web l'ammontare complessivo del debito commerciale scaduto. La misura prevista per tale nuovo accantonamento può arrivare ad importi notevoli, tenuto conto delle scalettature previste dalla norma che partono da un minimo dell'1% per ritardi compresi tra uno e dieci giorni degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi per arrivare al 5% nei casi di ritardi superiori a 60 giorni.

Risulta di tutta evidenza che un simile accantonamento sul nuovo bilancio andrebbe a creare enormi problemi e NON sarebbe finanziabile SENZA ricorrere a drastiche ed eccezionali misure.

Fin dall'introduzione della norma e nel prosieguo si è provveduto a porre la massima attenzione alle nuove disposizioni ed assumere impostazioni e comportamenti gestionali, atti ad evitare il formarsi al 31/12/2020 delle condizioni che andrebbero a far scattare l'obbligo di effettuare il nuovo pesante accantonamento sul bilancio 2021, adempimento che allo stato non risulta prorogato nonostante le pressanti richieste formulate dal mondo dei comuni, tramite l'ANCI. Il Comune di Battifollo si trova solamente nella situazione di ritardo ponderato di 31 giorni pertanto l'accantonamento è pari al 3%. Qualora tale adempimento venga prorogato si effettueranno le necessarie variazioni.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata sulla GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, contiene un'importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stato reso obbligatorio dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40.000 euro. Il testo della legge, infatti, pospone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018:

424. *L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.*

Si ricorda che l'articolo 21 del Nuovo Codice fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio."

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: *“Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”*

Secondo le modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

In questa sede, pertanto, si prende atto dell’insussistenza presso questo Ente – stante le ridotte dimensioni – della programmazione di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 sia per l’anno 2021 sia per l’anno 2022 e che questo Ente per il prossimo biennio 2021/2022 non ha in programma neppure la delega della procedura di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 ad una Centrale di committenza o ad un soggetto Aggregatore per l’espletamento della procedura di acquisto e , pertanto, dell’insussistenza per questo Ente dell’obbligo di comunicazione dei dati attinenti alla prossima programmazione biennale dei propri fabbisogni di beni e servizi ai soggetti di cui all’art. 21, comma 6, secondo periodo del sopra citato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2021 - 2023, predisposto ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 50/2016 e dal Dm n.14/2018, risulta negativo ed è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che potrebbero essere rappresentate in futuro dai Responsabili di Area.

Programmazione triennale del fabbisogno del personale

FABBISOGNO PERSONALE 2021/2023 E NORMATIVA VIGENTE

Dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei comuni italiani causa dei rigidi limiti sulla spesa per il personale, solo nell’ultimo triennio gradualmente i Comuni hanno riacquisito maggiore margine assunzionale, :

- possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio (*turn-over* al 100%);
- possibilità di effettuare le sostituzioni anche in corso d’anno, senza dover attendere l’esercizio finanziario successivo al pensionamento/cessazione del dipendente da sostituire;
- utilizzo dei resti assunzionali degli ultimi cinque anni.

In questo quadro ordinamentale conquistato di recente, è intervenuto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all’articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del *turn-over* e l’introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

L’art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l’individuazione:

- dei criteri di sostenibilità finanziaria;
- della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del **27 aprile 2020** e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al **20 aprile u.s.**

Ad esso ha fatto seguito l'emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Va però per inciso evidenziato che il combinato disposto della disciplina contenuta nel Decreto e nella Circolare non considera gli effetti sulle assunzioni dei Comuni, prodotti dall'intervenuta emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e quindi le eventuali implicazioni derivanti da questi effetti sul nuovo regime appena introdotto.

Dunque, secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla surrichiamata Circolare, **a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania),** nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

È evidente come ai fini della determinazione della capacità assunzionale dei Comuni assumano fondamentale rilevanza le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare il rapporto.

L'elaborazione del Decreto e della relativa Circolare è stata oggetto di un lungo e complesso confronto fra Dicasteri interessati ed ANCI, confronto che ha consentito di superare alcune delle criticità contenute nella norma del D.L. n.34/2019, ma altre criticità ad avviso dell'ANCI permangono.

In particolare, in considerazione della centralità del rapporto che sta alla base del calcolo della capacità assunzionale, ANCI ai fini della determinazione dell'aggregato "spesa di personale" ha chiesto di dare continuità agli orientamenti contenuti nella Circolare n.9/2006 della RGS e nella delibera n.13/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, prevedendo espressamente l'esclusione dal rapporto delle voci di spesa che hanno effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria, quali ad esempio: spesa di personale etero-finanziato, con finanziamenti comunitari o privati; LSU; rimborso al Comune capofila in caso di convenzione di segreteria; spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno; spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada.

L'ANCI inoltre ha richiesto di escludere dal calcolo della spesa anche gli oneri per i rinnovi contrattuali, in continuità con la disciplina di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006, e le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, che sono giustificate da una specifica esigenza di politica nazionale di inclusione. Tali richieste non hanno trovato riscontro.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa**, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia**, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate**

correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

1. I contenuti del Decreto e della Circolare

La Decorrenza della nuova disciplina è fissata alla data del **20 aprile 2020**.

Per quanto riguarda la salvaguardia delle procedure avviate, **la Circolare fa salve quelle per le quali alla data del 20 aprile 2020 siano state effettuate le comunicazioni ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001**, anche qualora dette assunzioni riguardino l'utilizzo di facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni, eventualmente derogando, *“con riferimento al solo anno 2020”*, ai valori soglia, all'ovvia condizione che tali procedure comprendano la prenotazione nelle scritture contabili della relativa spesa presunta come da principi contabili (5.1 del principio relativo alla contabilità armonizzata, all. 4.2 del d.lgs. n.118 del 2011).

A tal proposito, si ritiene importante precisare che il richiamo della Circolare alla valutazione della «capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma» debba considerarsi riferito ai soli enti che, in ragione degli effetti finanziari determinati dall'opzione assunzionale in questione, registrerebbero a partire dal 2021 un rapporto fra Spese per il personale ed Entrate correnti nette tale da connotarli quali enti «con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è [dunque] richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate» (cfr. Tabella 3 della Circolare), nei termini previsti dalla norma primaria e dalla stessa Circolare.

Un'altra interpretazione, che pure può scaturire da taluni passi della nota ministeriale, vedrebbe un obbligo di rientro immediato, evidentemente non coerente con la finalità espressamente indicata nella Circolare e oggettivamente non raggiungibile e pertanto irragionevole (*«per non penalizzare i comuni che, prima della predetta data [il 20 aprile 2020], hanno legittimamente avviato procedure concorsuali con il previgente regime»*).

In particolare, si ritiene che nel caso in cui le maggiori assunzioni da previgenti procedure comportino a partire dal 2021, la collocazione di un Comune nella cosiddetta fascia intermedia (la terza fattispecie classificata dalla Circolare), ossia quella che caratterizza gli enti con «moderata incidenza della spesa di personale», gli obblighi in capo al Comune stesso consistano nel non superamento a partire dal 2021 del rapporto spesa di personale/entrate correnti nette già registrato anche alla luce delle nuove assunzioni intervenute. Pertanto, in definitiva, il parametro soglia che risulterà a partire dal 2021, anche per effetto delle avvenute assunzioni derivanti dalle procedure avviate *ante* 20 aprile 2020, determinerà la posizione dell'ente ai fini dell'applicazione delle nuove regole assunzionali.

Un importante chiarimento è contenuto nell'articolo 1 del decreto in cui si afferma che le disposizioni in materia di **trattamento economico accessorio** si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale.

In particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*.

La norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l'alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa.

A tal riguardo nelle premesse del Decreto è chiarito che *“è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”*. Di conseguenza, chiarisce la Circolare, **l'applicazione della nuova disciplina non può avere in nessun caso effetti peggiorativi, in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio, rispetto alle limitazioni vigenti per**

i medesimi trattamenti (ad esempio, qualora in sede di prima applicazione il numero di cessazioni superi quello delle nuove assunzioni).

1.1 Definizione di spese di personale e di entrate correnti

L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti. In particolare, per **"Spesa del personale"** si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'**ultimo rendiconto** della gestione approvato.

Le **"Entrate correnti"** sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

I Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e, di conseguenza, hanno attribuito al gestore sia l'entrata da Tari corrispettiva sia la relativa spesa, considerano il costo del servizio previsto nel piano economico finanziario tra le entrate correnti ai fini della determinazione del valore soglia, al netto del Fondo svalutazione crediti riconducibile al piano finanziario dell'anno considerato (che svolge, in questo caso, la funzione di sterilizzare le entrate di dubbia esigibilità, assegnata al FCDE nel caso ordinario della Tari accertata in bilancio). Su questo punto, a seguito di una decisa richiesta dell'ANCI, la Circolare si è espressa con chiarezza, evitando il verificarsi di una macroscopica disparità di trattamento.

1.2 Individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia: casi applicativi

Si tratta dell'aspetto più delicato del Decreto attuativo. In sede di confronto tecnico l'ANCI ha evidenziato la presenza di molteplici elementi di differenziazione che caratterizzano ciascun Comune (es.: finanziamento di funzioni delegate da parte di altri livelli di governo; funzioni particolari svolte dai Comuni sulla base di normative regionali speciali, differente grado di esternalizzazione/internalizzazione dei servizi, etc.), avanzando di conseguenza la necessità di individuare valori-soglia sufficientemente capienti da assorbire le diversità di modelli e fattispecie organizzative tipiche del comparto.

Per soddisfare tale esigenza, il Decreto e la Circolare applicativa individuano due distinte soglie, in relazione alle quali sono ipotizzabili le tre fattispecie schematicamente rappresentate in premessa e di seguito riportate in dettaglio.

A. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato.

L'art. 4, comma 1, del Decreto individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica, che corrispondono alle medie del rapporto calcolate per ciascuna fascia considerata, incrementate di 4 punti percentuali.

FASCIA DEMOGRAFICA	COMUNI VIRTUOSI	FASCIA INTERMEDIA O COMUNI CON MODERATA INCIDENZA DELLA SPESA DEL PERSONALE	COMUNI NON VIRTUOSI O CON ELEVATA INCIDENZA DELLA SPESA DEL PERSONALE
FINO A 1000	29,5%	Da 29,51% a 33,49%	33,5%
DA 1000 A 1999	28,6%	Da 28,61% a 32,59%	32,6%
DA 1999 A 2999	27,6%	Da 27,61% a 31,59%	31,6%
DA 3000 A 4999	27,2%	Da 27,21% a 31,19%	31,2%
5000 A 9999	26,9%	26,91% a 30,89%	30,9%
DA 10000 A 59999	27%	Da 27,1% a 30,99%	31%
DA 60000 A 249999	27,6%	Da 27,61% a 31,59%	31,6%
DA 250000 A 1500000	28,8%	Da 28,81% a 32,79%	32,8%
OLTRE 1.500.000	25,3%	Da 25,31% a 29,29%	29,3%

La Circolare chiarisce che i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 3 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale.

Tabella 2					
Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,0%	29,0%	33,0%	34,0%	35,0%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,0%	25,0%	28,0%	29,0%	30,0%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,0%	24,0%	26,0%	27,0%	28,0%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,0%	21,0%	24,0%	25,0%	26,0%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,0%	16,0%	19,0%	21,0%	22,0%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,0%	12,0%	14,0%	15,0%	16,0%

h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 ab.	3,0%	6,0%	8,0%	9,0%	10,0%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,5%	3,0%	4,0%	4,5%	5,0%

Rispetto a tali percentuali massime di incremento occorre evidenziare che:

- i valori riportati in tabella hanno come base la spesa di personale sostenuta del 2018 (art. 5, comma 1);
- i valori sono incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe quello individuato per le annualità precedenti;
- l'utilizzo di eventuali resti assunzionali consente il superamento delle percentuali massime di crescita (art. 5, comma 2);
- la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 7, comma 1).

B. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

L'art. 6 del Decreto individua una seconda e più elevata misura di valori-soglia per ciascuna fascia demografica (ulteriori 4 punti percentuali rispetto a quella della Tabella 1).

Fasce demografiche	Valore soglia
a) a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,5 %
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,6 %
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,6 %
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,2 %
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,9 %
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,0 %
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,6 %
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	32,8 %
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3 %

I Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il predetto valore soglia. La Circolare chiarisce che a tal fine gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un turn over inferiore al 100 per cento .

L'art. 6 del Decreto, in coerenza con la norma primaria, prevede una riduzione del *turn-over* al 30%, sino al raggiungimento della soglia, solo a partire dall'anno 2025, nel caso in cui a tale data non sia stata raggiunta la soglia-obiettivo.

C. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza.

Come chiarisce la Circolare, questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

1.4 Misure per i piccoli Comuni e le Unioni di comuni

Una misura richiesta dall'ANCI per i piccoli Comuni è contenuta al comma 3 dell'art. 5, per il periodo 2020-2024. Come chiarito anche dalla Circolare, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall'articolo 4 (valore-soglia più basso), che fanno parte di **Unioni di comuni** e per i quali la maggior spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all'assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, hanno la facoltà di incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di assumere a tempo indeterminato un'unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso l'Unione, con oneri a carico della stessa.

Come si evince , il nuovo sistema assunzionale è assai complesso, da interpretare e da "usare". Risulta necessario rivedere alcune delle maggiori criticità delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/20192 e dal suo decreto attuativo. (Anci: "La prima fase di applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni conferma la necessità di procedere al più presto ad una sostanziale semplificazione e riduzione delle diverse regole che pongono limitazioni espresse e sovrapposte alla spesa di personale. L'introduzione di una nuova modalità di calcolo della spesa di personale, senza il contestuale superamento della disciplina di cui alla legge finanziaria 2007 (art. 1 commi 557, 557-quater e 562 della L. n. 296/2006) lungi dal realizzare l'auspicata semplificazione impone alle amministrazioni di tenere una doppia contabilità della spesa di personale con il conseguente incremento dei dubbi applicativi e del rischio di errori".

Talvolta si è cercato, se non altro, di dare alla fonte legale un'interpretazione favorevole alle amministrazioni, partendo innanzitutto dalla considerazione che il nuovo meccanismo assunzionale nasce con l'intenzione palese, nel nome e nelle dichiarazioni che l'avevano battezzato, di facilitare le assunzioni dei comuni.

Tra le letture di questi mesi, assai pacifica sembrava quella che riteneva che ai comuni interessati dall'applicazione della Tabella 2, di cui all'articolo 5 del d.m. attuativo, fosse consentito aggiungere agli spazi determinati dal calcolo del decreto i resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, di cui ancora eventualmente disponessero. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato non è così.

Da ultimo la Corte dei Conti della Lombardia, con la recente delibera n. 112/2020, è tornata sul tema delle sostituzioni di personale cessato, alla luce del nuovo regime assunzionale ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, basato sulla regola della "sostenibilità finanziaria" della spesa di personale, secondo cui la facoltà assunzionale dell'ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, corrispondente al rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Sulla base di tale presupposto, la Sezione Lombarda conferma che, per le procedure effettuate dal 20/04/2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l'anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, a prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020.

Ribadendo la propria posizione di cui alla precedente delibera n. 93/2020, la Sezione Lombarda conclude così:

"1. A far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

Turn over del personale cessato

Come già accennato, la Corte dei Conti della Lombardia ha asserito che, a partire dal 20/04/2020, non è più possibile utilizzare il turnover per l'anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale, a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. n. 34/2019, nonché dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020.

Per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato anche nel corso del medesimo anno, è necessario verificare il rispetto dei valori soglia e dei parametri previsti dal D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza, prendendo a riferimento i valori come espressamente previsto dall'art. 2 del medesimo decreto:

spesa di personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati dall'ultimo rendiconto approvato;

entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Se la spesa di personale dell'anno di riferimento, considerando anche quella relativa alle assunzioni per turn-over, rispetta i parametri previsti dalla citata normativa, è possibile procedere alla sostituzione anche nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione, senza attendere l'anno successivo.

D'altro canto la spesa del personale la cui cessazione non era prevista o programmata dovrebbe essere già compresa in quella considerata, ai fini del controllo del rispetto dei vincoli, in fase di stesura del piano dei fabbisogni di personale.

Nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2021/2023 sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno.

Resta inteso che:

- i Comuni che si trovano al di sopra del valore soglia "più alto" (art. 6, commi 1 e 2, D.P.C.M. 17/03/2020) possono comunque decidere di non procedere alla sostituzione del personale cessato, applicando un turn-over inferiore al 100%, al fine di rientrare nei prescritti parametri entro il 2025;

- i Comuni che, invece, si collocano tra i due "valori soglia" stabiliti dal D.P.C.M. 17/03/2020 (tabella 1 e tabella 3) possono coprire il turn over al 100% (anche in corso d'anno) a condizione che non incrementino il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (Corte dei Conti Emilia Romagna nella delibera n. 55/2020)

I Comuni "virtuosi", ovvero al di sotto del valore soglia "più basso" (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020), possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza;

in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, gli stessi Comuni possono incrementare annualmente la spesa di personale dell'anno 2018 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 ("valore soglia più basso").

Lo "spazio" generato dal predetto calcolo è quindi destinato a nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportano incrementi di dotazione organica e, quindi, di spesa di personale.

In tale ottica, quindi, si ritiene che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato non debba essere considerata "in detrazione" delle facoltà assunzionali come sopra definite, in quanto la spesa di personale rimane comunque invariata.

D'altro canto, in base al calcolo prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, la sostituzione del personale cessato non comporta nemmeno un adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di personale, in quanto non vi è alcun incremento nel numero dei dipendenti in servizio.

Per i Comuni "virtuosi", l'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 prevede espressamente che la "maggior spesa" per assunzioni a tempo indeterminato, derivante dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

Pertanto:

- la spesa relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dovrà essere calcolata in coerenza con la definizione prevista nell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020 (tenendo conto della corrispondente quota di trattamento economico accessorio pari, come previsto dalla norma di riferimento, al valore medio relativo al 2018);

- la quota da “escludere” dal calcolo del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale è rappresentata dalla “maggiore spesa”, ossia dall’incremento derivante dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato, rispetto alla spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, ovvero, nel periodo 2020-2024, rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018.

Con riferimento a quest’ultimo punto, quindi, si ritiene che per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato, la cui spesa di personale è già compresa in quella registrata nell’ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell’anno 2018, la stessa non dovrebbe essere “esclusa” dal calcolo per il contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557- quater e 562, della L. n. 296/2006.

Inoltre, in analogia al calcolo dell’adeguamento del limite al trattamento economico accessorio del personale prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell’1/9/2020, non andrebbe “esclusa” dal calcolo del contenimento della spesa di personale nemmeno la spesa relativa alle assunzioni a tempo indeterminato su posti precedentemente coperti con personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile la cui spesa è già compresa nella spesa registrata nell’ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell’anno 2018.

In merito al rapporto di lavoro flessibile, occorre richiamare il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG 24 LUGLIO 2018, che, nel riscontrare il quesito delineato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha formulato un principio di diritto, muovendo dal presupposto dell’inserimento dell’articolo 9 comma 28 del D.l. 78/2010 in un contesto normativo finalizzato al contenimento della spesa del personale, ma che riconosce, tuttavia, agli enti locali, margini sufficienti di autonomia nella scelta delle modalità di riduzione della spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale (arg. ex Corte Costituzionale sent. n. 43 del 10 febbraio 2016). E’ stato, al riguardo, sottolineato che l’applicazione del parametro percentuale della spesa storica implica, necessariamente, la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per la spesa di personale a tempo determinato, limita l’utilizzo di contratti di tipo flessibile per evenienze temporanee ed eccezionali (favorendo – ove possibile, secondo il dettato dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 - il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e non incide sulla precettività e rispetto (non potendo le tipologie di lavoro in questione sopperire ad esigenze di tipo ordinario e duraturo) non solo del citato articolo 36 – e della normativa contrattuale in essa richiamata - ma anche dei vincoli generali previsti, in materia, dall’ordinamento. Tanto premesso, questa Sezione ha, tuttavia, riconosciuto la possibilità, “in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento”, di “colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro”; tale parametro, individuato – in via interpretativa - nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di spesa, ma anche nel principio di “adattamento” statuito per gli enti di minori dimensioni dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2012/QMIG). Il predetto principio, infatti, postula il generale intento di contenere nel tempo la spesa di personale (ponendo distinti limiti in relazione al modello contrattuale adottato), ma impone di tenere in debito conto anche della ridotta struttura organizzativa di taluni enti minori e della necessità di modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l’erogazione e la funzionalità di servizi essenziali. Orbene, l’identificazione di un tetto di spesa, pur non espressamente previsto dal legislatore, realizza - superando orientamenti restrittivi secondo cui in mancanza di spesa storica sarebbe sempre precluso il ricorso ad assunzioni a tempo determinato con conseguente azzeramento dei relativi costi (cfr. Sez. Campania n. 213/2014) – le finalità che permeano l’intero sistema normativo in materia e cioè ridurre a regime la spesa a tempo determinato, fissarne un limite e consentire, di

converso, meccanismi premiali per i comuni più virtuosi scongiurando situazioni di paralisi amministrativa dei comuni di modeste dimensioni. Il criterio della “spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente” rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, vieppiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall’assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. Configurandosi come limite minimo, la creazione di una “nuova” base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale previste dal d.l. n. 90/2014 né si pone in contrasto con la linea ermeneutica di stretta interpretazione che, a diversi fini, è stata sintetizzata da questa stessa Sezione nell’adagio “ubi lex voluit dixit” (deliberazioni n. 21/2014 e n. 2/2015). Ebbene, una volta ammessa l’esistenza di un parametro – pur non espressamente previsto dal legislatore, ma desunto dal complesso normativo - non appare coerente affermare che, viceversa, nell’ipotesi in cui la spesa esista, ma sia assolutamente inadeguata e inidonea a costituire un riferimento per assunzioni a carattere flessibile necessarie per l’espletamento di un servizio essenziale, non trovi applicazione – per gli enti virtuosi di modeste dimensioni – il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 1/2017, rimanendo, invece, indefettibili i limiti indicati dalla norma. Va considerato, infatti, che l’estensione alla fattispecie in esame del suddetto principio non solo non determina alcun vulnus al precetto di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 né comporta erosione della portata del divieto posto dal legislatore, ma risponde alla stessa ratio di favore nei confronti degli enti virtuosi che, pur avendo sostenuto nel periodo di riferimento una spesa irrisoria per assunzioni flessibili, si trovano, a fini pratici, in una situazione del tutto assimilabile a quella degli enti privi di spesa storica. Anche in questo caso, infatti, “un’interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l’azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell’autonomia degli enti locali in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa nel rispetto del limite complessivo che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto incompressibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall’osservanza o meno, da parte dell’ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzativa che, in presenza dei presupposti stabiliti dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell’attività istituzionale” (Sez. Aut. del. n. 1/2017). Per le motivazioni esposte, si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all’ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall’art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l’esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007/2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017). Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l’obbligo dell’Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia.

In conclusione, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023

L’articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

Al fine di procedere all’approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, in base alla normativa vigente, si rende necessario ricostruire brevemente l’attuale articolato quadro normativo:

- decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 (“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” - .cd. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”;

- decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17 marzo 2020 (“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”)

Alla luce degli articoli 3 e 4 del D.M. 17 marzo 2020, questo Ente rientra nella fascia demografica a) -comuni con meno di 1.000 abitanti e il valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti che consente l’incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 29,50%.

Inoltre i commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020 espressamente prevedono:

- comma 1 “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1;

- comma 2 “Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”.

La ricognizione avviata per l’approvazione del presente fabbisogno assunzionale 2021-2023, evidenzia:

- che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento minimo dei corretti standard gestionali;
- che non risultano eccedenze di personale, come da dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa e quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001.

Il Comune di Battifollo ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 2019 e 2020 e il bilancio pluriennale 2021/2023 è improntato anch'esso al rispetto dei vincoli legislativi di bilancio (la Legge di bilancio 2019, ha previsto ai commi da 819 a 826 l'abolizione dell'obbligo del rispetto del saldo finanziario non negativo in termini di competenza in vigore dal 2016 - pareggio di bilancio). Si prende atto inoltre della possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

Il piano triennale del fabbisogno del Personale – Triennio 2021/2023 inserito nello schema del Dup 2021/2023 da presentare al Consiglio comunale, con l'unito parere del Revisore dei Conti, a seguito delle considerazioni meglio esplicitate in premessa e in applicazione delle nuove disposizioni in materia di personale, viene di seguito riportato:

Il personale in servizio, alla data attuale è costituito da un istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno, categoria giuridica D4, da un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica C1, in convenzione per la quota di ore 10 con il Comune di Priola, ente capofila. E' cessato nel contempo, con una riduzione delle spese di personale, l'incarico ai sensi dell'articolo 110 Tuel 267/2000 con posizione organizzativa categoria D1 per le funzioni di responsabile del servizio tecnico. E' in servizio da gennaio 2020 collaboratore tecnico manutentivo a tempo indeterminato e parziale al 50%. Si è provveduto inoltre a stipulare convenzione di segreteria comunale con il Comune di Ceva, Lesegno, Sale delle Langhe, Castelnuovo di Ceva e Torre Mondovi, per n. 2 ore settimanali, con conseguente risparmio di spesa rispetto al precedente rapporto di servizio a scavalco; - Per gli anni 2021-2023 non sono previste cessazioni e quindi nuove assunzioni e il ricorso a personale a tempo determinato, mediante l'istituto del Comando e della convenzione da parte di altri Comuni o mediante la fornitura di personale interinale verrà valutato e attivato per esigenze straordinarie e per assicurare la continuità dei servizi indispensabili.

L'effettiva realizzazione del programma triennale rimane infatti condizionata alla verifica del rispetto dei tetti di spesa vigenti e alla copertura finanziaria della spesa, da effettuare all'atto dell'adozione dei relativi provvedimenti, nonché al rispetto delle norme vigenti al momento della stessa.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

Eventuali sostituzioni di personale che si dovessero rendere necessarie nel triennio 2021/2023 verranno comunque disposte con apposito atto di programmazione al verificarsi dell'esigenza, il tutto nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune e nel rispetto delle previsioni della dotazione organica e dei vincoli vigenti; per quanto riguarda le assunzioni di personale a tempo determinato, eventuali necessità che dovessero manifestarsi nel corso del periodo saranno affrontate nel rispetto della innovata

disciplina sopra riportata prevista, nonché dalla sopravveniente legislazione di tempo in tempo vigente e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio.

La pianificazione della dotazione organica per il triennio 2021-2023, attuata secondo gli indirizzi della Funzione Pubblica, è aggiornata e definitivamente approvata con la Nota di Aggiornamento al DUP 2021-2023 coerentemente con le definitive previsioni di bilancio e nel rispetto dei vincoli legislativi relativi ai tetti di spesa e al turn over del personale e particolare attenzione sarà riservata al recepimento di nuove interpretazioni, pareri e chiarimenti in merito all'applicazione delle vigenti disposizioni e dalle linee guida della Funzione Pubblica.

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE.

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – decreto attuativo del *Jobs Act* – non aveva apportato alcuna modifica diretta al regime delle collaborazioni coordinate e continuative per le pubbliche amministrazioni, regime speciale delineato dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ed ai cui principi le autonomie locali devono tuttora adeguare i propri regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del TUEL. Tale decreto aveva, infatti, introdotto, limitatamente al lavoro privato e a far data dal 1° gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Per le pubbliche amministrazioni, lo stesso legislatore si era, invece, limitato ad introdurre un divieto differito di stipula di tali rapporti, prevedendo la dilazione temporale al momento del riordino del lavoro flessibile o, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In attuazione di tale previsione normativa, l'articolo 5 del d.lgs. 75/2017 ha successivamente introdotto il comma 5-bis all'art. 7 del d.lgs. 165/2001, concretizzando il divieto anticipato dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, con decorrenza 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 22, comma 8, dello stesso d.lgs. 75/2017, prorogato al 1 luglio 2019 art. 22, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017.

Il divieto introdotto e attualmente così delineabile:

- o le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- o in caso di violazione del prescritto divieto, i contratti posti in essere sono nulli e determinano responsabilità erariale;
- o i dirigenti che hanno posto in essere contratti nulli sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;
- o in ogni caso, nel lavoro pubblico, non si applica la "sanzione" di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 per il lavoro privato, secondo la quale, in caso di violazione del prescritto divieto, ai rapporti di collaborazione posti illegittimamente in essere si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica

Con propria circolare n. 3 del 23 novembre 2017, il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene sul tema, sia con una precisazione di tipo formale, relativa alla effettiva decorrenza del divieto in relazione al momento di stipula del contratto, sia con una precisazione di tipo sostanziale, in riferimento alle tipologie di collaborazioni vietate.

In primo luogo, richiamando il principio già espresso dalla Corte dei Conti, il Dipartimento afferma che il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica soltanto ai contratti che verranno sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018, (ora 1 luglio 2019) ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispieghano i propri effetti in un periodo successivo a tale data.

In secondo luogo, il Dipartimento, all'entrata in vigore del d.lgs. 75/2017, alla domanda se possano sopravvivere al divieto le prestazioni coordinate, continuative e prevalentemente personali, ma non caratterizzate da etero organizzazione e se gli enti locali possano ancora far ricorso alle collaborazioni esterne nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, purché rispettino pedissequamente le condizioni e le procedure definite dal 'nuovo' art. 7 del d.lgs. 165/2001 e dai regolamenti interni adottati ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TUEL,, risponde a favore della sopravvivenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa non caratterizzati dall'etero organizzazione.

La circolare n. 3/2017 riprende, infatti, la disposizione secondo la quale, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001. Inoltre, specifica espressamente che "Nell'ambito degli incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di etero organizzazione vietate all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo".

Viene, pertanto, operato un allineamento a quella parte di dottrina che, seppure in relazione al rapporto di lavoro privato, sottolinea la sopravvivenza nell'ordinamento dell'articolo 409 c.p.c., e sostiene che rimangano comunque possibili una pluralità di rapporti "ove non c'è un'aperta qualificazione degli stessi, ma solo l'esigenza di alcuni requisiti che riportano alla c.d. parasubordinazione", aventi ad oggetto lo svolgimento di una prestazione coordinata, continuativa e prevalentemente personale, ma non caratterizzata da etero organizzazione, ossia dal fatto che le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche per quanto riguarda tempistica e luogo di lavoro.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha annunciato che esiste la possibilità, legittima, che le pubbliche amministrazioni, seppure in maniera del tutto residuale, ricorrano – di fatto – a prestazioni che, pur non essendo etero organizzate dal datore di lavoro pubblico, siano caratterizzate da coordinazione, continuità e prevalenza dell'elemento personale.

A fronte di tale possibilità, che lascia qualche margine di flessibilità in più nella gestione di specifiche esigenze non affrontabili con il personale in servizio, è inevitabile constatare lo scarso impatto sostanziale della modifica operata all'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 dalla Riforma Madia sulla disciplina delle collaborazioni nel settore pubblico.

La stipula di tali collaborazioni era già vietata nelle pubbliche amministrazioni, proprio in virtù di quanto già disposto nel testo previgente dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che prevedeva espressamente che "il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti". Tale divieto già comprendeva il divieto sancito dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, ricomprendente l'ampia gamma di casistiche riconducibili all'utilizzo delle collaborazioni come lavoro subordinato.

La ratio della norma, che consiste nell'evitare il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative per soddisfare bisogni ordinari di personale, utilizzando in modo distorto ed elusivo uno strumento contrattuale che alimenterebbe inevitabilmente quel precariato che il legislatore intende sempre più fermamente contrastare.

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2021

L'art.3, comma 55 della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008), così come sostituito dall'art.46, comma 2, legge n.133 del 2008, dispone che il Consiglio Comunale debba approvare un programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

L'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

L'art. 46, comma 1, della Legge 133/2008, stabilisce che, per affidare i predetti incarichi, occorre la presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

"a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione."

Sulla base delle normativa suesposta e delle limitazioni di spesa operanti su tale argomentazione, i responsabili dei settori hanno indicato le seguenti eventuali attività di intervento che potrebbero comportare l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, fermo rimanendo che l'effettivo affidamento dovrà scontare verifiche preventive di sostenibilità/copertura finanziaria in bilancio e di conformità in rapporto ai limiti di spesa complessivamente previsti in sede di approvazione del bilancio e/o mediante successivi aggiornamenti/variazioni.

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE TECNICA – AMBIENTE ED URBANISTICA

Incarichi in materia ambientale e urbanistica. Nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse si prevede la possibilità di ricorrere a:

-perizie tecniche o certificazioni riferenti ad opere e interventi in campo di risparmio energetico e ambientale, di sistema integrato idrico e dei rifiuti di inquinamento acustico, di riqualificazione e valorizzazione del territorio;

- controlli di sicurezza e perizie su beni di proprietà comunale per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

-eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente;

-Incarichi a professionisti per analisi e progetti relativi alla pianificazione urbanistica , a supporto della funzione conferita all'Unione Montana.

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA RIPARTIZIONE TECNICA – LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

Incarichi in materia di lavori pubblici. Sono previsti :

- incarichi per accertamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e- perizie, incarichi per accertamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e frazionamenti per accertamenti infrastrutture comunali ecc., relazioni geologiche /tecniche aree a rischio idrogeologico) per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

- Eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.

-Incarichi di progettazione: servizi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e prestazione di servizi eventualmente necessarie per realizzazione di interventi attinenti direttamente la specifica area o da attivare in qualità di centro di supporto, non disimpegnabili internamente(progettazioni opere di ripristino danni alluvionali, progettazioni per il recupero di beni e immobili storici, progettazioni per miglioramento sismico ,progettazioni per ottenimento del certificato di prevenzione incendi immobili di proprietà comunale, progettazioni per sistemazioni idrogeologiche.

- eventuali incarichi in materia di vigilanza legati alla risoluzione di questioni tecniche particolarmente complesse riguardanti la video sorveglianza, la sicurezza pubblica in occasioni di manifestazioni, in ottemperanza alle circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza con l'allegata nota n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, e successiva circolare di luglio 2018, che hanno evidenziato la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di Safety quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di Security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
Incarichi di progettazione: servizi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.mi. e prestazioni di servizi eventualmente necessarie per realizzazione di interventi attinenti la specifica area non disimpegnabili internamente.

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Sono previsti:

- *Eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.*(perizie estimative, valutazioni tecniche, in particolare nel campo del settore sociale/assistenziale, commerciale e delle attività produttive);
- Incarichi in materia amministrativa, nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile sostegno tecnico-specialistico di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.
- prestazioni per istruttorie specifiche in materia fieristica e turistica, anche di per le quali è necessario usufruire di specifiche competenze nella redazione di stime , valutazioni e organizzazione, tenuto conto della specificità delle materie e della sottodotazione del personale , evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.
- eventuali incarichi in materia informatica, come previsto dall'art. 1, comma 146, legge 24 dicembre 2012, n. 228, solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, per i quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto tecnico-specialistico, tenuto conto e verificato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

Si intendono esclusi dai vincoli e limite di spesa gli incarichi connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori, quali gli adempimenti imposti dall'entrata in vigore del General Data Protection Regulation (GDPR), che ha sostituito dal 25 maggio 2018 le normative nazionali in materia di privacy;

obiettivi degli incarichi: *acquisire le soluzioni necessarie al fine di adottare le procedure e addvenire ai provvedimenti finali in materia amministrativa : organi istituzionali, unioni di comuni, convenzioni per gestioni associate di funzioni e servizi tra Comuni, personale, gestione ed attività culturali e turistiche; acquisire le soluzioni necessarie a superare problemi di carattere eccezionale, impedienti la corretta gestione della rete informatica, atte a garantire fra l'altro la presenza istituzionale sul web e il rispetto delle normative in materia di trasparenza.*

AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE SERVIZI FINANZIARI

Incarichi in materia contabile, fiscale e tributaria e/o economico-finanziaria, nonché previdenziale, nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile sostegno tecnico-specialistico di figura esperta

nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

Sono previsti:

-eventuali incarichi a supporto degli uffici per quanto riguarda le attività di prosecuzione della contabilità economico-patrimoniale armonizzata, introdotta dal 2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, ed eventuale Revisione straordinaria degli Inventari;

- Eventuali incarichi necessari per la predisposizione di piani, analisi e/o perizie in ambito tecnico-contabile, caratterizzate da eccezionalità e/o complessità e specificità tecniche esorbitanti dalla dotazione organica e dalle professionalità rinvenienti nel settore.

-*Incarichi* necessari per la gestione amministrativa/contabile di paghe (stipendi, compensi diversi ed assimilati, compensi professionali ecc.) e connessi adempimenti contributivi e fiscali, adempimenti e pratiche pensionistiche, adempimenti in materia di contabilità IVA e fiscali diversi (materie qui richiamate per quanto eventualmente ricadente in contratti di collaborazione autonoma e non di mera prestazione di servizi);

-*Eventuali incarichi* necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente anche e specialmente in materia di recupero di entrate tributarie, patrimoniali e altro e di risarcimento di danni da terzi per inadempimenti contrattuali legati alla gestione delle entrate.

-*Eventuali incarichi* necessari per il supporto e/o il parziale espletamento delle attività di gestione contabile, economica e patrimoniale, di attività di accertamento in materia di recupero dell'evasione di entrate proprie (ICI, IMU, TASI, TARI, TARES) e in materia di riscossione diretta e coattiva delle stesse, in quanto compatibili con le norme vigenti e in materia di tariffazione Tari secondo la metodologia Arera.

obiettivi degli incarichi: *acquisire le soluzioni necessarie ai fini dell'adozione delle procedure e dei provvedimenti finali in materia contabile, tributaria e fiscale*

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat.D		1	
Cat.C			1 in convenzione
Cat.B3		1	
Cat.B1			
Cat.A			
TOTALE		2	1

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio

Anno di riferimento	Dipendenti	Spesa di personale	Incidenza % spesa personale/spesa corrente
2019	2	67.847,00	31
2018	3	95.548,00	40
2017	3	87.961,00	37

2016	3	85.066,00	36
2015	3	86.607,00	37

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata a realizzare le linee programmatiche di mandato.

Atteso che, secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali enti, gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022-2023 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2021.

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BATTIFOLLO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	497.516,00	3.261.837,00	500.000,00	4.259.353,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	23.191,00	0,00	0,00	23.191,00
stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	520.707,00	3.261.837,00	500.000,00	4.282.544,00

Il referente del programma
(Balbo Giovanni)

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BATTIFOLLO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute																	
CUP (1)	Descrizione Opera	Determinazioni dell'amministrazione	ambito di interesse dell'opera	anno ultimo quadro economico approvato	importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Cause per le quali l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 432813	Possibile utilizzo riconversionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica di cui all'articolo 191 del Codice	Vendita ovvero demolizione (4)	Parte di infrastruttura di rete
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuali	Tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no	Tabella B.5	si/no	si/no	si/no
					somma	somma	somma	somma									

N.B. NON VI SONO OPERE INCOMPIUTE

Il referente del programma
(Salvo Giovanni)

**ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BATTIFOLLO**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 6, e art. 181 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Iniziazione - CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art.181	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 6	CUI incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 28/2/011 convertito dalla L. 24/2/011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è dichiarata l'irrisarcibilità dell'interesse	Valore stimato			
				Rag	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Totale
codice	codice	codice	testo	cod	cod	cod	codice	Tabella C.1	Tabella C.2	Tabella C.3	Tabella C.4	valore	valore	valore	somma

N.B. NON VI SONO OPERE IMMOBILI DISPONIBILI

Il referente del programma
(Roberto Giovanni)

Note:

(1) Codice obbligatorio numero immobile - di amministrazione - prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito - lettera "I" ad identificare l'oggetto immobile e distinguere dall'intervento di cui al codice CUI - progressivo di 6 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

Tabella C.1

1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2

1. no
2. sì, cessione

3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia quantitativa e tecnicamente concessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
2. sì, come valorizzazione
3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico

2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato

ALLEGATO I - SCHEDE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BATTIFOLLO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annuale	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGIUDICATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
Codice	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Ereditato da scheda D	Tabella E.1	Ereditato da scheda D	si/no	si/no	Tabella E.2	codice	testo	Ereditato da scheda D
05414/0049201900001	D2218000000001	Ristrutturazione ex municipio ed ex canonica da adibire a ricettività per turismo religioso	Balbo Giovanni	48531	350000	VAB	media	si/no	no				
05414/0049202100001	D29121000020004	Ristrutturazione ex municipio ed ex canonica da adibire a ricettività per turismo religioso	Balbo Giovanni	115952	115952	VAB	media	si/no	no				
05414/0049201900002	D27H21000230001	Messa in sicurezza strada Obbligo Alluvione 2020 emergenza	Balbo Giovanni	123000	123000	VAB	media	si/no	no				
05414/0049202000002	D25H21000070001	Messa in sicurezza scarpaia viale CSI	Balbo Giovanni	100000	100000	VAB	media	si/no	no				
05414/0049201900002	D28C18000060001	Lavori di consolidamento del versante a valle del cimitero comunale	Balbo Giovanni	133224	729592	VAB	media	si/no	no				

Il referente del programma
(Balbo Giovanni)

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BATTIFOLLO**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

Il referente del programma
(Balbo Giovanni)

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

A partire dalla gestione 2020 gli enti hanno dovuto tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica").

In particolare, persisteva l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, e conseguire il rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente rispetta le regole di finanza pubblica.

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente dovrà garantire gli equilibri di bilancio, ivi compreso un adeguato accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, al fondo emergenza sanitaria e al fondo crediti commerciali come previsto dalla vigente normativa.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere l'equilibrio tra Entrate e Uscite senza ricorrere ad anticipazioni di cassa.

g) Gestione del patrimonio e piano delle alienazioni dei beni patrimoniali

L'art.58 del D.L. 112/2008 convertito dalla Legge 06.08.2008, n.133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione.

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà e prende atto che il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2021-2023" è negativo .

h) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della

spesa (art. 2 comma 594 legge 244/2007)

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera e) del D.L. n. 124/2019 convertito in L. n. 160/2019 i comuni non sono più tenuti all'adozione di piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.

Considerazioni finali

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici assunti.

La stesura di questo documento unico di programmazione è avvenuta attraverso un processo di programmazione. La prima fase è stata quella della pianificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere. Successivamente si sono analizzate le varie possibilità tecnicamente praticabili per il raggiungimento degli obiettivi tenendo conto principalmente delle risorse disponibili. Infatti la Giunta ha dovuto affrontare il problema della sempre maggiore carenza delle risorse in relazione alla necessità di soddisfare i bisogni dei cittadini e del territorio e all'aumento dei servizi resi ed in relazione al notevole e progressivo incremento fatto registrare da importanti fattori di spesa corrente, molti dei quali per cause non dipendenti dalla volontà e/o dal controllo del Comune (come ad esempio gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti dei dipendenti che sono ripartiti nel 2018 dopo quasi un decennio di blocco e che sono posti interamente a carico dei bilanci comunali senza alcuna forma di ristoro e/o contributi statali).

Occorre infatti osservare e ricordare che i comuni dapprima hanno subito anni di significativa e progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e poi hanno dovuto e devono sopportare incrementi di spesa conseguenti direttamente od indirettamente a provvedimenti legislativi che, nella maggior parte dei casi, non prevedono alcuna forma di copertura/ristoro ai comuni.

In tale contesto la Giunta, nell'accingersi ad individuare i criteri generali di un primo schema di bilancio 2021-2022-2023, sotteso al presente D.U.P., ha dovuto tener presente come sempre dell'esigenza di assicurare gli equilibri generali e settoriali del bilancio, il tutto secondo un principio logico e prudenziale che ha il seguente obiettivo: mantenere in equilibrio i conti del Comune cercando di non penalizzare i servizi alla persona e far crescere gli investimenti. Per far fronte alla forbice negativa, diminuzione delle entrate/aumento dei costi, si dovranno ricercare e perseguire tutte le possibili misure atte a conseguire i risultati attesi sia sul fronte entrate che sul fronte spese (ad esempio si dovranno ricercare sostenibili forme di risparmio di spesa corrente senza penalizzare i servizi, ottimizzando i fattori di spesa comune, quali a titolo esemplificativo, utenze e spese generali per servizi amministrativi, e facendo ricorso a convenzioni CONSIP e/o altri strumenti del mercato elettronico ed anche forme di incremento di redditività del patrimonio disponibile del Comune).

Bisognerà assicurare l'ottimizzazione e l'efficienza di tutti gli immobili comunali, senza trascurare gli aspetti culturali e gli aspetti socio-assistenziali con particolare riguardo ai

cittadini meno abbienti. Inoltre la programmazione comunale ha dovuto anche tenere in considerazione particolari e specifiche problematiche inerenti importanti voci di entrata corrente soggette a rischi futuri che sono stati opportunamente valutati e controbilanciati con specifici accantonamenti, come dettagliatamente illustrato nelle corrispondenti sezioni del presente D.U.P.

Infine occorre ancora ricordare che al quadro brevemente delineato si aggiungono le rilevanti difficoltà, problematiche ed incertezze connesse all'epidemia in corso da COVID 19 i cui effetti si profilano perduranti ed incisivi anche per il corrente anno e che, come noto, colpiscono tutto il tessuto economico-sociale con ripercussioni dirette ed indirette anche sui bilanci dei comuni.

Battifollo, 18/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa LUCIANO Patrizia

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Geom. BALBO Giovanni

